

Il rapporto tra *novel foods* e carne coltivata

Sabrina Lanni - Giada Ragone*

1.- Interdisciplinarietà e pluralità di obiettivi

Il rapporto tra cibo, salute, mercato ed etica ambientale può essere ridefinito attraverso l'uso delle nuove tecnologie del settore agroalimentare, le quali pongono il giurista di fronte all'esigenza di un bilanciamento tra problemi vecchi e problemi nuovi nell'ambito della indiscussa esigenza di *food safety* e di *food security*. La carne coltivata entra a pieno titolo in questa prospettiva, che in ragione del parterre di interessi coinvolti si presenta immediatamente come un tema di ricerca interdisciplinare. La rivoluzione in tavola coinvolge i più disparati settori scientifici, dalla ingegneria genomica, alla chimica degli alimenti, dal diritto agrario ed alimentare al diritto europeo e transnazionale, e ciò solo per richiamare alcuni degli esempi possibili¹. *Food insafety* e *social vulnerability* alimentano in maniera diffusa un comune sentimento di cautela verso l'immissione nel mercato di cibi 'sostanziosi', 'artificiali' e 'sconosciuti'. Questi nuovi cibi travalicano le prospettive di scelte statual-legalistiche poiché è noto che la loro immissione nel mercato è dotata per antonomasia di una certa qual globalità in grado di incidere

negli assetti e nelle scelte giuridico-politiche attuali. I comparatisti si trovano di fronte ad una sfida che per un verso è scandita dalle esigenze di armonizzazione del diritto europeo e che per altro verso è alimentata in chiave transnazionale, nella consapevolezza che il cibo viaggia e che la sua circolazione si frappona alla logica delle frontiere².

Emerge sul tema un ruolo significativo del formante dottrinale che cerca di cogliere elementi comuni ed elementi differenziali al di là di una logica euro-centrica. Gli studiosi intervenuti sul tema negli ultimi 5 anni lasciano trasparire una sorta di *file rouge* tra le loro riflessioni. Questo *file-rouge* è ancorato comunemente sulla valutazione di dati statistici, o meglio si richiama il lettore ad una presa di consapevolezza sulla crescita della popolazione mondiale e delle sue esigenze. Invero, si stima che nel 2050 la popolazione mondiale sarà di 10 miliardi di persone e che l'uso della carne tenderà a raddoppiare per due ordini di ragioni: l'imitazione dei modelli alimentari da parte di paesi in via di sviluppo e il fallimento dei buoni propositi da parte della società contemporanea che intrappolata nella logica del 'fast food' e del 'mordi e fuggi' appare letteralmente incapace di diminuire l'uso della carne e quindi di limitare il suo impatto in termini di sostenibilità ambientale³.

I dati statistici suggeriscono, al di là di una elaborata dogmatica giuridica, come i sistemi alimentari siano chiamati a far fronte ad una molteplicità di esigenze sociali ed ambientali, e dunque come i legislatori, proprio alla luce di questo obiettivo, debbano ripensare i sistemi stessi in chiave di resilienza, dotandoli di rego-

(¹) L'articolo è stato elaborato congiuntamente dalle Autrici; tuttavia, per quanto concerne la redazione dello stesso si segnala che i parr. 1, 2, 3 sono stati scritti da Sabrina Lanni e che i parr. 4, 4.1, 4.2, 4.3 sono stati scritti da Giada Ragone.

(²) Il termine rivoluzione si accredita nella letteratura scientifica con il proposito di esplorare quelle nuove tecnologie che siano in grado di ridisegnare la produzione e la commercializzazione del cibo, avendo riguardo sia agli obiettivi di preservazione della sostenibilità e della biodiversità, sia alle esigenze di un approccio etico verso gli allevamenti di animali a fini alimentari; in argomento si vedano: G. Bindi, *Grani antichi: una rivoluzione dal campo alla tavola per la salute, l'ambiente ed una nuova agricoltura*, Firenze, Terra Nuova, 2016; G. Conway, *The Doubly Green Revolution: Food for All in the Twenty-First Century*, Ithaca, Cornell University Press, 2019; J. M. Walske - L. D. Tyson, *Revolution Foods: Addressing Food Insecurity during the Pandemic*, London, The Berkely-Haas Case Series, 2021; D. J. McClements, *Meat Less: The Next Food Revolution*, Cham, Springer Nature, 2023.

(³) Le ragioni da cui muove la circolazione del cibo sono molteplici, tra di esse meritano menzione le migrazioni (C. Cattarulla, *Cibo e migrazioni*, in *Confluenze*, I/11, 2019, on line) come pure gli accordi commerciali (A. Lupone - C. Ricci - A. Santini, *The Right to Safe Food towards a Global Governance*, Torino, Giappichelli, 2013; A. Ligustro, *Diritto al cibo e sovranità alimentare nella prospettiva dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2019, pp. 393-420).

(⁴) Molti studiosi insistono sulla insostenibilità del rapporto tra crescita demografica e dei sistemi alimentari tradizionali; si vedano, ad esempio, si vedano L. Scaffardi - G. Formici, *Novel Foods and Edible Insects in the European Union. An Interdisciplinary Analysis*, Cham, Springer, 2022, pp. 2 e 9 (open access). Sul tema della via ecologica al cibo prende forza una corrente di pensiero che richiama i valori e gli aspetti positivi di una produzione e commercializzazione del cibo che sia legata ai valori dello 'slow food'; cfr. L. Demichelis, *Per una critica ecologica al capitalismo*, Milano, Jaca Book, 2020.

le giuridiche in linea con i principi salienti della *global food law*, e in primo luogo quello della *food safety*⁴. Il riferimento alla *food safety* richiama la tutela della salute, in una vertente interessante poiché oltrepassa la centralità dell'individuo, così come emersa nel costituzionalismo della prima metà del secolo scorso, avendo ora in considerazione la salute della collettività di persone e degli animali in uno spazio giuridico caratterizzato da una visione intergenerazionale. Dal punto di vista comparatistico, la tutela della natura, la preservazione degli ecosistemi e la limitazione dell'uso delle risorse naturali appaiono come un mantra del nuovo costituzionalismo latinoamericano⁵.

Paradigmatico è l'esempio della costituzione boliviana (2009) dove la *food safety* e la *food security* vengono inserite nel quadro di una più ambiziosa prospettiva, quella del passaggio del diritto dalla fase antropocentrica a quella cosmocentrica⁶.

I popoli ctoni dell'America Latina hanno portato alla ribalta il concetto di *buen vivir*⁷. Nel contesto internazionale si parla di *one health*⁸. Nell'uno e nell'altro caso a prescindere da singole peculiarità di riferimen-

to, si richiama l'attenzione del giurista su una interconnessione tra uomo ed altri esseri viventi che partecipano al benessere di uno spazio eco-sistemico comune. In questo contesto interessa sottolineare come l'obiettivo della *food safety* non vada ancorato solo al consumatore (inteso come portatore di interessi ultraindividuali) ma ad un più ampia parterre di interessi (persone, ambiente, animali) che alimentano un ripensamento del ruolo del diritto nell'Antropocene⁹. A titolo di esempio si richiamano due tra quelli che sembrano essere gli interessi principali.

In primo luogo, spicca l'attenzione per l'ambiente. Alla base si colloca un concetto moderno di cibo che oltrepassa la mera logica della nutrizione e dell'esigenza di rendere le 'pance piene'. Il discorso è al tempo stesso antropologico e sociologico, ancor prima che giuridico, poiché nel mercato prende consistenza la presenza di quei consumatori che non vogliono ridurre l'uso della carne tradizionale ma che desiderano avere, attraverso le loro scelte di consumo alimentare, un'attenzione maggiore verso l'ambiente ed i diritti intergenerazionali. Emerge a livello globale una lenta ma consapevole

(⁴) Con sempre maggiore frequenza si individuano nella bibliografia giuridica contributi che insistono sulla necessità di avere una visione congiunta delle esigenze connesse alla *food safety*, alla *food security*, alla nutrizione e alla sostenibilità ambientale; cfr. C. Faleri, *Transizione ecologica e sostenibilità sociale per un'Agricoltura 4.0*, in *Lavoro e diritto*, 2/2022, pp. 449-467; S. Pitto, *Tutela ambientale e sostenibilità dei sistemi alimentari. Una comparazione tra possibili soluzioni normative*, in *DPCE on line*, 2/2023, pp. 723-757. Suggestivi in tal senso si rivengono anche in termini di *soft law*; in tal senso è significativo ricordare, ad esempio, come nel 2019 l'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) abbia rimarcato a chiare lettere, nell'ambito dello Special Report "*Climate Change and Land*", la necessità improrogabile di stringere maggiormente la correlazione fra modelli produttivi agricoli attuali e cambiamento climatico, la necessità di contribuire alla lotta all'aumento delle temperature «combining supply-side actions such as efficient production, transport and processing with demand-side interventions such as modification of food choices and reduction of food loss and waste» (on line: <https://www.ipcc.ch/srcc1>)

(⁵) Per un quadro di riferimento S. Bagni, *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latinoamericano*, Bologna, Filodiritto, 2013; M. Carducci, *Epistemologia del Sud e costituzionalismo dell'alterità*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, II/2012, pp. 323 e ss.; S. Lanni, *Diritto e 'a-crescita': contributo contro-egemonico alla preservazione delle risorse naturali*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, III/2017, pp. 593 e ss.

(⁶) Emerge tra gli studiosi sensibili alla comparazione giuridica la necessità di individuare e rivendicare le matrici latenti o i crittoteripi da cui scaturisce per i popoli indigeni l'ordine naturale delle cose; appare necessario dare adeguata collocazione nel ragionamento giuridico all'ordine stesso: un ordine né teocentrico né antropocentrico ma cosmocentrico, così sottolinea S. Ferlito, *Diritto soggettivo e diritti umani. Una comparazione giuridica*, in *Mediterranean Journal of Human Rights*, 12, 2012, p. 124, che pone in rilievo la comune concezione religiosa del mondo dei popoli indigeni e la sua diversità dalle forme note alla cultura occidentale.

(⁷) Si tratta di un principio accolto in sede costituzionale (nello specifico: artt. 12-34 dell'Ecuador/2008, artt. 9 e 30 Bolivia/2009) e oggetto di attenzione da parte della dottrina. Esso favorisce il riequilibrio del rapporto tra 'Stato' e 'proprietà privata', ripristinando ad ampio raggio i 'beni comuni' fra i temi del diritto costituzionale e delle dimensioni ontologiche che pertengono a questa materia nel nuovo costituzionalismo latinoamericano; sul tema sia consentito il rinvio a S. Lanni, *Il diritto dell'America Latina*, Napoli, ESI, 2017, pp. 162 e ss.

(⁸) Per un approfondimento dell'argomento si rinvia a L. Violini (a cura di), *One health: dal paradigma alle implicazioni giuridiche*, Torino, Giappichelli, 2023.

(⁹) In argomento si veda G. Sajeve, *Un passo avanti e un passo indietro nell'Antropocene: Rights for Ecosystem Services, REDD e comunità locali*, in *Diritto & questioni pubbliche*, I/2019, pp. 275 ss. Emerge una nuova prospettiva che va al di là del bilanciamento tra 'interessi ambientali' ed 'interessi economici', per la quale si vedano: D. Amirante-S. Bagni (eds.), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene. Values, Principles and Actions*, London, Routledge, 2022; S. Lanni, *Greening the Civil Codes: Comparative Private Law and Environmental Protection*, London, Routledge, 2023.

ambientalizzazione del diritto che riguarda diversi ambiti, e che muove a seconda dei diversi sistemi giuridici contemporanei, dal diritto internazionale o direttamente dal diritto costituzionale, verso il diritto dei consumi per orientarsi nello specifico verso il diritto agro-alimentare.

In questa tendenza 'verde' si inserisce non solo l'attività del legislatore, attraverso il suo potere normativo a favore di istanze *lato sensu* ambientali, ma anche una rinnovata visione del diritto alla partecipazione, alla promozione ed alla tutela dell'ambiente da parte di qualsivoglia consumatore. Si parla al riguardo di *climatarian consumer*, una locuzione che fa capolino nella letteratura nord-europea o americana per evidenziare come tra le aspettative di tutela dei diritti del consumatore prendano forza anche quelle connesse alla partecipazione attiva nella preservazione dell'ambiente e delle risorse naturali¹⁰.

In sintesi, emerge un passaggio di per sé cruciale dal 'diritto all'accesso dell'informazione ambientale' al

'diritto allo svolgimento di scelte di consumo sulla base di una consapevole e ponderata valutazione dell'impatto ambientale connesso alle proprie decisioni'¹¹. Nel passaggio menzionato trova collocazione la riflessione sulla carne coltivata, poiché se pur vero che la produzione della stessa può ridurre i gas serra e l'uso dell'acqua non più del 18% e dell'8% rispettivamente¹², è altrettanto vero che una transizione da sistemi di allevamento intensivi a sistemi che prevedano anche la produzione di carne coltivata può essere determinante, quantomeno per limitare i fattori stessi e fare del mercato alimentare uno strumento attivo nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile auspicati dall'ONU¹³.

In secondo luogo, tra gli interessi che richiamano il diritto ad un ripensamento dei suoi obiettivi nell'Antropocene, credo che meriti certamente attenzione quella linea di pensiero che sostiene la cosiddetta 'descosizzazione' o 'dereizzazione' degli animali¹⁴. Negli ultimi lustri molti ordinamenti giuridici hanno

(¹⁰) Nelle scelte del consumatore si ravvisa la combinazione di esigenze prettamente fisiologiche con esigenze sociali, quali ad esempio la necessità di garantire un ambiente non inquinato o depauperato dalle monoculture intensive, come pure l'interesse a preservare gli eco-sistemi attraverso scelte alimentari e di packaging ecosostenibili, tanto che sempre più frequentemente si parla di 'ambientalizzazione del diritto dei consumi' (cfr. S. Lanni, *Greening the Civil Codes*, cit. pp. 9 e ss.). Il *climatarian consumer* parte del cosiddetto 'Movimento per il diritto alla conoscenza', secondo il quale l'informazione e la partecipazione sono viste come risultati sostanziali nella politica ambientale democratica (cfr. F. Fischer, *Democratic Governance and Environmental Sustainability. Engaging the Technocratic Challenge Deliberatively*, in B. Bornemann-H. Knappe-P. Nanz (eds.), *The Routledge Handbook of Democracy and Sustainability* (Abingdon: Routledge, 2022), pp. 14 e ss.).

(¹¹) Se nel primo caso l'informazione ambientale forma parte della libertà di sapere, capire, controllare e intervenire in una prospettiva per così dire 'partecipativa' rispetto alle azioni decise da altri, nel secondo caso l'informazione ambientale forma parte di un diritto individuale attraverso il quale il soggetto afferma la sua autodeterminazione come soggetto ambientale. Ne emerge una concezione del diritto all'ambiente che ne enfatizza non solo la sua vertente di diritto umano, ma anche quella di dovere dell'uomo a non ostacolare la sopravvivenza delle generazioni presenti e future in un ambiente sano ed equilibrato, come pure a non limitare la capacità della natura di autorigenerarsi. Qualcuno ha parlato al riguardo di "*derecho ajeno al ambiente*" enfatizzandone la componente di solidarietà, attraverso la quale non sarebbe possibile separare il 'diritto-dovere all'informazione' rispetto al 'diritto-dovere alla partecipazione'. Il riferimento è a A. Blanco-Urbe Quintero, *La definición del derecho-deber individual y colectivo en el derecho constitucional comparado*, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2005, p. 178 dove si individua in capo alle persone un dovere di protezione dell'ambiente, quale dovere strettamente connesso e specularmente al diritto di matrice costituzionale sulla conservazione dell'ambiente; esiste un dovere di informare come pure un dovere di partecipare alla salvaguardia dell'ambiente nell'interesse di tutti: da qui la configurazione secondo l'Autore del diritto all'ambiente come "*derecho humano de solidaridad*".

(¹²) Già un decennio fa si erano espressi in tal senso, in una ricerca condotta in Texas, C. Mattik-B. Allenby, *The future of Meat*, in *Issue in Science and Technology*, 1/30, 2013, <https://issues.org/carolyn/>

(¹³) Sul ruolo del settore alimentare e quello agricolo intesi come contributo per lo sviluppo e come strumenti di salvaguardia dell'ambiente si veda M. P. Genesin, *Sostenibilità ambientale, sicurezza alimentare e politiche dell'Unione europea nel quadro degli obiettivi dell'Agenda 2030*, in L. Battaglini e I. Zuanazzi (dir.), *Religioni e sviluppo sostenibile*, Accademia University Press, 2021, open access.

(¹⁴) Il tema gode di una crescente attenzione da parte della dottrina (cfr. D. Cerini, *Gli animali come "soggetti-oggetti": dell'inadeguatezza delle norme*, in *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2/25, 2019, on line) L'oggetto della tutela giuridica sembra concentrarsi sul "benessere animale" con aspetti non esenti da problematicità e ricerca di un equilibrio condiviso tra la tutela degli animali e i loro possibili usi ai fini dell'alimentazione umana. Il parametro della 'cruelty' e quello dell'"animal welfare" sono oggetto di continue rivisitazioni nella prospettiva di trovare una base comune di valutazione a livello sovranazionale (in argomento si vedano D. Cao – S. White (eds.), *Animal Law and Welfare, International Perspectives*, Chan, Springer, 2016; M. C. Nussbaum, *Justice for Animals: Our Collective Responsibility*, Simon & Schuster, New York, 2022).

riconosciuto l'animale come un essere senziente direttamente nei nuovi codici civili o nella riforma di quelli storici (Puerto Rico 2020/art. 233, BGB 1990/§90a, CcFra2015/ 515-14, Cc Ceca 2012/art. 494), nondimeno in assenza di esplicite previsioni normative la giurisprudenza è stata particolarmente sensibile al riguardo promuovendo una lettura multilivello delle fonti giuridiche che ha disallineato l'equivalenza del rapporto 'uomo-animale' inteso come rapporto 'uomobene'¹⁵. Tra l'altro, avendo riguardo al contesto europeo, merita ricordare a questo proposito come l'attenzione degli ordinamenti nazionali verso l'animale, quale essere senziente, trovi un punto di riferimento fondamentale in quanto è stabilito puntualmente dall'art. 13 del Trattato di Lisbona («nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti»).

Attualmente gli ordinamenti giuridici contemporanei sono chiamati ad individuare gli elementi tassonomici del diritto degli animali e, nondimeno, a gettare le basi per la creazione di un *tertium genus* che sarebbe in grado di riequilibrare la violazione di diritti basilari connessi alla tradizionale dicotomia, tipica degli ordinamenti di *civil law*, persone-cose¹⁶. È dunque palese come la logica degli allevamenti intensivi ad uso alimentare non possa essere di per sé scardinata da prospettive tecnologiche maggiormente attente al benessere degli animali, come quelle connesse alla

raccolta di cellule animali attraverso una biopsia muscolare non invasiva¹⁷.

Questo sommario elenco dei problemi e delle prospettive che sono rimesse nel bene-cibo suggerisce come prenda spazio una diffusa ricerca del 'nuovo', che richiama l'innovazione tecnologica, o meglio qualcosa che proiettandosi fuori dalle logiche di produzione del cibo tradizionale, risponda alle sfide poste a livello sovranazionale, soprattutto in termini di *sustainability* e *one health*, pur rimanendo corretto e rispettoso di una serie di principi, non da ultimo di matrice etica o religiosa.

Cibi come la carne coltivata trovano collocazione precipua nel quadro dei *'novel foods'*. Quest'ultima locuzione potrebbe sembrare poco specifica, un contenitore per così dire ampio che rimetterebbe all'interprete un compito decisivo nell'individuare con chiarezza cosa si intenda per *'novel'*. Tuttavia, è la considerazione del metodo di produzione della 'carne coltivata' a determinare senza dubbio alcuno l'applicabilità del Reg. UE 2283/2015 sui *novel foods* – uno dei regolamenti chiave nel sempre più articolato rapporto che anima il mercato unico europeo tra *'consumer law'* e *'food law'* –, poiché il testo stesso, superando la disciplina del Reg. (CE) 258/97, definisce espressamente cosa il diritto euro-unitario includa in questa definizione. Come ampiamente sottolineato in dottrina, si fa riferimento a due categorie di cibi differenti, ossia: a) i cibi tradizionali già esistenti ma non consumati in UE, quindi relativamente nuovi, come quelli elaborati con l'uso di insetti edibili; b) i cibi innovativi in senso stretto, che non esistevano prima, ed è proprio questa la

(¹⁵) Emerge un filone giurisprudenziale che vede negli animali uno strumento precipuo di riflessione per quanto andrebbe ripensato come ecologia profonda del diritto; in argomento si vedano A.C. Wolkmer-M. de Fátima-S. Wolkmer, *Derechos de la Naturaleza: para un paradigma político y constitucional desde América Latina*, in Estupiñán Achury-C. Storini-R. Martínez Dalmau-F.A. de Carvalho Dantas (dir.), *La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático*, Bogotá, Universidad Libre, 2019, p. 98, C. Fossà, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contratto e impresa. Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale*, 1/2020, p. 540; A. Germanò, *L'art. 13 TFUE e la tutela degli animali come esseri senzienti: una sentenza della Cassazione penale italiana*, in *Przegląd Prawa Rolnego*, 29, 2021, ps 215-221 (open access). NEI Paesi europei è stato rilevato, tra l'altro, come la giurisprudenza funga da trait d'union tra l'essere senziente di cui al TFUE e la lettura dei codici civili alla luce delle costituzioni o delle fonti sovranazionali (cf. I. Vivas Tesón, *Los animales en el ordenamiento jurídico español y la necesidad de una reforma*, in *Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia*, 21, 2029, pp. 1-23).

(¹⁶) Sulla sottrazione dell'animale alla classe dei beni in quanto essere senziente si vedano O. Le Bot, *Les grandes évolutions du régime juridique de l'animal en Europe: constitutionnalisation et déréification*, in *Revue québécoise de droit international*, 24, 2011, p. 249 e ss.; D. F. Esborraz, *El nuevo régimen jurídico de los animales en las codificaciones civiles de Europa y América*, in *Revista de derecho privado*, 44, 2023, p. 53 e ss.).

(¹⁷) Ad essere in discussione non è la salvaguardia dell'agricoltura tradizionale ma l'esigenza di non limitare la ricerca su quelle tecniche di produzione che potrebbero favorire una maggiore «civiltà del rapporto fra lavoro, storia, territorio e ambiente», così: E. Sirsi, *Della carne degli animali e del consumo etico*, in *Agricoltura-Istituzioni-Mercati*, 1/2018, p. 63.

categoria di riferimento per la carne coltivata¹⁸. Va inoltre ricordato, per quanto riguarda la categoria di nostro interesse, che l'art. 3 comma 2 a) al punto VI richiama «gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali» mentre al punto VII richiama gli alimenti frutto «di un nuovo processo di produzione non usato per la produzione di alimenti nell'unione prima del 1997».

Scelta sistematica affine è stata operata negli USA benché in questo sistema giuridico manchi una regolamentazione specifica per i *novel foods*. Gli Stati Uniti si basano essenzialmente su un approccio legato alla storia del prodotto, ragion per cui, a prescindere che si tratti di *novel foods* o meno, i nuovi alimenti ed ingredienti sono valutati in base alla cd. *Generally Recognized as Safe* (GRAS) per usi specifici. Vale la pena ricordare, tra l'altro, come negli USA il processo di immissione di un nuovo prodotto alimentare nel mercato sia essenzialmente guidato dalle imprese, che animano la produzione e commercializzazione di *novel foods*¹⁹ avendo in considerazione alcune competenze specifiche²⁰. Negli USA la visione di un quadro d'insieme appare debole, invero, volendo tracciare un confronto tra diritto europeo e diritto americano, va sottolineato come il quadro regolatorio tracciato a livello euro-unitario collochi la carne coltivata al di là degli obiettivi nazionali. Gli interessi giuridici posti in gioco hanno consentito al diritto europeo non solo di limitare l'autoregolazione da parte del mercato ma anche di favorire un approccio euro-unitario per la disciplina di questioni che incidono sulla *food safety*.

La dottrina intervenuta sul tema ha giustamente sottolineato come il Reg. EU 2015/2283 dia attuazione all'art. 114 TFUE ragion per cui sembra impossibile ricavare margini di autonomia nazionali, sulla scia di quelli perseguiti dall'ordinamento italiano attraverso la l. 172 del 1/12/2023 che, al di là di questioni connesse alla violazione dell'art. 6 della Dir. UE 2015/1535, e quindi all'efficacia o meno della legge italiana, avrebbe voluto decidere (o meglio vietare) l'intero iter della carne coltivata dalla produzione, alla immissione nel mercato e, non da ultimo, alla denominazione²¹. Diversamente si tratta di un tema che rientra nella disciplina «delle tecniche di riproduzione cellulare», non da ultimo in ragione di spazi di manovra interpretativa, che possono fare affidamento sulla voluta assenza nel Reg. EU 2015/2283 di disposizioni sostanziali nonché sul rinvio che il legislatore europeo fa alla procedura di valutazione e approvazione dei prodotti non significativamente consumati in Europa prima del 1997²².

2.- Diritto all'informazione e importanza di una comunicazione corretta e trasparente per favorire la libertà di scelta

L'immissione di carne coltivata nel mercato richiama l'attenzione sulla *food safety* del consumatore e sul suo diritto all'informazione corretta e trasparente, al fine di valutare se le regole euro-unitarie di carattere orizzontale, già da tempo esistenti in tema di prodotti

(¹⁸) Non sono mancati dibattiti sulla interpretazione letterale o meno delle categorie a cui fa richiamo il Reg. UE 2283/2015; su questo punto si fa rinvio a G. Formici, *Novel Food e insetti per il consumo umano tra interventi legislativi e Corte di giustizia: alla ricerca di un difficile equilibrio*, in *Rivista di diritto alimentare*, 4/XIV, 2020, p. 49.

(¹⁹) F. S. Taylor-S. Godefroy, *Novel Foods and Ingredients: Laws and Regulations in USA and Canada*, in P. Ferranti, *Sustainable Food Science – A Comprehensive Approach*, Elsevier, Netherlands, 2023, pp. 59-64

(²⁰) Nel caso di carne coltivata la competenza è divisa tra Food and Drug Administration (FDA) e Department of Agriculture (USDA). Fondamentale al riguardo è l'accordo del 7 marzo 2019 tra the U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration and U.S. Department of Agriculture Office of Food Safety https://www.fsis.usda.gov/sites/default/files/media_file/2020-07/Formal-Agreement-FSIS-FDA.pdf.

(²¹) L'intero iter legislativo italiano è stato ancorato al principio di precauzione a tutela della salute dei cittadini, non considerando adeguatamente però la sua contraddittorietà in termini di prospettive di armonizzazione del diritto europeo. Si tratta di un iter che ha alimentato diverse perplessità dal punto di vista giuridico; il tema è stato sviluppato da V. Rubino, *La battaglia della carne coltivata dalle aule parlamentari a quelle di giustizia? Considerazioni a margine della legge 172/2023 fra armonizzazione, leale cooperazione e margini di autonomia degli Stati membri*, in *Rivista di diritto alimentare*, I/XVIII, 2024, pp. 44-45.

(²²) Per tali ragioni è necessario ottenere a livello europeo una specifica autorizzazione prima di poter immettere in commercio la carne coltivata, ed attualmente non risultano pervenute domande di autorizzazione in base alla normativa europea; cfr. comunicato EFSA del 10 maggio 2023 «Sicurezza degli alimenti derivanti da colture cellulari: pronti alla valutazione scientifica», reperibile on line. Sulla rivalutazione della categoria dei *novel foods* si rinvia a A. Santini, *Sicurezza alimentare e innovazione tecnologica: il caso dei "novel foods"*, in *Eurojus*, 2023, pp. 40 ss.

agro-alimentari, vadano integrate attraverso previsioni ulteriori che siano concepite appositamente per le peculiarità della carne coltivata in quanto *novel food*²³. La questione che vuole essere richiamata in questa sede è quella di natura giuridica benché sia possibile registrare anche la presenza di questioni ulteriori, come ad esempio quella legata al marketing ed alla sua capacità di facilitare la circolazione di un determinato prodotto alimentare, eventualmente anche sottraendo una quota della fiducia riposta dal consumatore in prodotti simili e, nel caso di specie, nella carne tradizionale. Invero, laddove l'immissione della carne coltivata nel mercato europeo fosse vista come strumento di tutela di diritti fondamentali – si pensi ad esempio alla protezione dell'ambiente ed alla preservazione dei diritti sulle risorse naturali in chiave intergenerazionale – si dovrebbe prestare attenzione a quanto suggeriscono le neuroscienze rispetto al marketing tradizionale²⁴.

Lo scopo di indagare il comportamento del consumatore in risposta agli stimoli del mercato si avvale di studi consolidati che suggeriscono come il nome e le informazioni fornite ad un prodotto alimentare e, più in generale, ad un bene di consumo incida, in modo cospicuo, sulla valutazione dello stesso da parte del consumatore. È stato dimostrato, ad esempio, come il nome fornito ad un tipo specifico di carne influenzasse in modo determinante la sua scelta da parte dei consumatori; nel caso di specie si è rilevato come l'uso nel menù di un ristorante dei termini 'manzo' e 'maiale', anziché e 'mucca' e 'porco', rappresentasse uno strumento per aumentare l'empatia dei consumatori, contrastando quella forma di disgusto che invece può

orientare, nel secondo caso, i consumatori stessi verso la predilezione di piatti vegetariani²⁵. Il tema non rientra negli obiettivi di questo contributo se non in riferimento ai profili giuridici del naming su cui si tornerà successivamente.

Ritornando alla questione giuridica posta dalla esigenza del consumatore di sentirsi adeguatamente informato, il giurista è posto di fronte uno dei principi fondanti del *consumerism* europeo²⁶. Nell'area specifica del diritto agro-alimentare, l'informazione corretta e trasparente è strettamente connessa alla food safety del consumatore, come si evince a livello normativo dall'art. 5 della Dir. EC 95/2001 sulla sicurezza generale dei prodotti e, in modo particolare, dall'art. 14 della Reg. EC 178/2002 sulla sicurezza alimentare. Ed è proprio in ragione dell'indiscusso obiettivo di *food safety* nel mercato agro-alimentare europeo che è stata prevista, attraverso il Reg. EU 1169/2011, la possibilità di stabilire ruoli e responsabilità specifiche nella presentazione, nella pubblicità e nella etichettatura dei prodotti alimentari (art. 8).

L'inclusione della carne coltivata nell'ambito dei nuovi alimenti richiama il quadro normativo di riferimento del Reg. EU 2283/2015 sui *novel foods* al fine di garantire maggiormente i diritti dei consumatori, come del resto già era emerso in occasione della redazione del Reg. EU 1169/2011, dove con riguardo ad ingredienti frutto di ricerca tecnologica, e nello specifico ai nanomateriali, si era stabilito nel considerando 25 un rinvio all'allora in vigore Reg. EC 258/1997²⁷. La presenza di eventuali riferimenti normativi specifici sull'informazione non toglie che gli stessi vadano sempre letti alla luce del Reg. EC 178/2002 poiché quest'ultimo rap-

⁽²³⁾ Di particolare interesse è l'analisi del rapporto tra gli obblighi di informazione come previsti dalla direttiva sui diritti dei consumatori (83/2011/UE) e quelli stabiliti da altri atti legislativi europei anche in relazione a settori specifici (si veda, ad esempio, l'art. 3 (2) della Dir. UE 83/2011, il quale sottolinea che altri atti dell'UE che disciplinano settori specifici prevarranno sulla direttiva stessa). In argomento si veda C. Busch, *Harmonization versus Complementarity: The Consumer Rights Directive and the Common European Sales Law*, in AA.VV., *Perspectivas atuais do direito do consumidor no Brasil e na Europa. Conceitos, jurisdição e harmonização*, a cura di J.C. de Medeiros Nóbrega et al., Natal, EDUFRRN, 2014, p. 228.

⁽²⁴⁾ In argomento si rinvia a F. Gallucci, *Marketing emozionale e neuroscienze*, Milano, 2011.

⁽²⁵⁾ In un saggio del 2016 Kunst and Hole (*Meat eaters by dissociation*).

⁽²⁶⁾ L'elaborazione del diritto europeo dei consumatori è iniziata nel 1990 prendendo forza rispetto ai diritti nazionali e delineando una visione d'insieme per la tutela di quella che è considerata la parte più vulnerabile del mercato; in argomento si veda H.-W. Micklitz, *The Making of Consumer Law and Policy in Europe*, Bloomsbury, 2021.

⁽²⁷⁾ «Per informare i consumatori circa la presenza di nanomateriali ingegnerizzati negli alimenti è opportuno elaborare una definizione di nanomateriali ingegnerizzati. Alla luce della possibilità che gli alimenti contenenti o costituiti da nanomateriali ingegnerizzati possano rappresentare un nuovo alimento, il quadro giuridico appropriato per tale definizione dovrebbe essere considerato nel contesto della prossima revisione del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari».

presenta la cornice euro-unitaria di riferimento della *food law* europea²⁸, o meglio la sintesi dei principi e delle regole per la tutela del consumatore di prodotti alimentari. Attraverso il regolamento da ultimo menzionato non solo vengono indicati i limiti della libertà di informazione imposta ai produttori in tema di sicurezza alimentare ma vengono altresì rafforzati il diritto dei consumatori alla corretta informazione rispetto a quanto già riconosciuto, in via generale, dalla Dir. CEE 374/85 e dal Reg. EU 1924/2006.

Il Reg. EC 178/2002 vieta tutti quei comportamenti che possono essere diretti ad ostacolare le scelte consapevoli dei consumatori in relazione agli alimenti che consumano (art. 8) e ribadisce l'importanza di una corretta informazione attraverso l'etichettatura, al fine della qualificazione di un alimento come sicuro e commerciabile (art. 14, par. 3, lett. B), nonché la rilevanza della correttezza delle comunicazioni commerciali (art. 7)²⁹. Tuttavia, le comunicazioni benché corrette potrebbero essere incomplete, poiché il *quid* omesso non rientra, ad esempio, nell'ambito del catalogo di informazioni obbligatorie, ai sensi degli artt. 4, 9, 11 del Reg. EU 1169/2011. Gli esempi sono molteplici; in questa sede ci si limita a richiamare le informazioni connesse ai cibi religiosi per verificare se la chiarezza e la correttezza delle informazioni sulla carne coltivata presenti requisiti ulteriori.

Si pensi al simbolo *halal*, che è utilizzato per conquistare i clienti di religione musulmana, ma non solo³⁰. Il simbolo menzionato appare in grado di veicolare scelte che oltrepassano l'attenzione verso i criteri di

macellazione per orientarsi a favore di un'adesione totale alla fede islamica ed alle prescrizioni del Corano³¹. Invero, l'attenzione verso gli animali e le tecniche di allevamento rispettose delle aspettative dei consumatori comprende un discorso più ampio che è quello delle certificazioni religiose³². Emerge l'esigenza di regole etiche condivise, come pure di cibi che consentano il rispetto e l'osservanza della spiritualità del più ampio campo possibile di consumatori, e non solo di quelli strettamente osservanti la religione ebraica o islamica.

La certificazione *halal* può alimentare delle perplessità in relazione alla carne coltivata ed alla sua collocazione tra i cibi leciti secondo le prescrizioni del Corano. Il tema delle certificazioni connesse alla carne coltivata è stato affrontato a Singapore, dove il Consiglio religioso islamico (Muis) ha dichiarato che la carne coltivata è generalmente *halal* e i musulmani possono consumarla, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni, ovvero sia che le cellule di riferimento provengano da animali consentiti per l'alimentazione e che nel processo di produzione non siano mescolati componenti *halal* e non *halal*³³. Ne è emerso un approccio molto elastico, considerandosi che la *fatwa* ottempera anche al principio giuridico islamico secondo cui, salvo prova contraria, tutto ciò che è benefico è lecito³⁴. Da ciò sembrerebbe possibile affermare che la carne coltivata sia accettabile per i musulmani solo se le cellule staminali, il terreno di coltura e i biomateriali dell'impalcatura utilizzati per produrla provengono da fonti *halal*.

⁽²⁸⁾ F. Albisinni-L. Costato (eds.), *European Food Law*, Assago, CEDAM, 2012.

⁽²⁹⁾ I riferimenti e le ricostruzioni offerte in sede giurisprudenziale sui cd. *Misleading Labels* sono molteplici. Essi muovono dalla scorrettezza delle immagini e delle parole allusive utilizzate per presentare il prodotto e la sua quantità (ad esempio nel *Mars case*, C-470/93 – Mars + 10%, ECR, I-1936, 1995), all'ambito degli ingredienti naturali ed alla purezza di alcuni ingredienti (come nel caso della marmellata di fragole tedesca nel *Naturrien case*, C.-495/98 – *D'arbo naturrien*, ECR I-2321, 2000), come pure a quello connesso alle indicazioni sulla presunta perdita del peso legata al consumo di alimenti (ad esempio nel *Douwe Egberts NV case* C-239/02, ECJ 2004). Sul tema si fa rinvio a S. Lanni-G. Magri, *Healthy Eating Apps. La salubrità degli alimenti in mano agli algoritmi*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, I/2020, p. 52.

⁽³⁰⁾ In argomento si rinvia a S. Lanni-J. Benarafa, *Dieta e ordine giuridico-morale secondo Maometto: cibo halal e tutela del consumatore*, in *Calumet. Intercultural Law and Humanities*, 2/2022, pp. 167-189 (open access).

⁽³¹⁾ In argomento si rinvia all'ampia indagine di A. Fucillo, *Il cibo degli dei: diritto, religioni, mercati alimentari*, Torino, 2015.

⁽³²⁾ La problematicità riguarda le condizioni che deve poter rispettare un marchio per contenere un simbolo o un segno; in argomento si veda religioso F. Leonini, *La certificazione del rispetto delle regole alimentari confessionali: norme statuali e libertà religiosa*, in *Diritto ecclesiastico*, 2010, pp. 41-52

⁽³³⁾ Si veda: <https://www.muis.gov.sg/Media/Media-Releases/2024/2/3-Feb-24-Fatwa-on-Cultivated-Meat>

⁽³⁴⁾ A. Utriza Yakin-C. L.L. Christians (eds.) *Rethinking Halal: Genealogy, Current Trends, and New Interpretations*, Leiden, Brill, 2021 si sottolinea come ripensare l'Halal voglia dire dare riscontro alla necessità di approfondire i punti di equilibrio tra gli aspetti della dottrina religiosa da un lato e gli aspetti contestuali economici o politici dall'altro.

È chiaro come il nome così come l'etichettatura di un prodotto alimentare siano strumenti essenziali non solo per garantire il diritto alla corretta informazione ma anche per sostenere la fiducia del consumatore³⁵. Nel caso specifico della carne coltivata, inoltre, nome ed etichettatura dovrebbero perseguire due obiettivi aggiuntivi; in primo luogo, evitare allarmismi così come avvenuto nel recente passato per gli OGM; in secondo luogo, dare al consumatore un'informazione chiara sul prodotto che acquista per rendergli altrettanto chiaro immediatamente che il prodotto scelto differisce dalla carne tradizionale. Gli obiettivi menzionati si intersecano con le problematiche legate al nome (su cui tornerò nel paragrafo successivo), poiché la questione dell'etichettatura appare di per sé risolta o risolvibile attraverso l'incidenza operativa della normativa orizzontale sulle informazioni ai consumatori concernenti gli alimenti (Reg. UE 1169/2011), così come ulteriormente definita tanto in relazione alle previsioni della OCM Unica (Reg. UE 1308/2013) quanto in riferimento ad ulteriori prescrizioni contenute nella disciplina verticale di prodotto o di futuri provvedimenti di autorizzazione in quanto *novel food*³⁶.

3.- Il problema del naming dal punto di vista comparatistico

Il nome è oggetto di discussione, o meglio sembra utile riflettere sulla qualificazione giuridica da attribuire alla carne coltivata in quanto prodotto alimentare che necessita di una denominazione di vendita. Allo stato attuale mancano riferimenti puntuali sul tema, e la

discussione che ne consegue è alimentata anche avendo riguardo alla pluralità di ipotesi ravvisabili nel Reg. (EU) 1169/2011 laddove si stabilisce che «la denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale, ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva» (art. 17). I tempi certamente non sono maturi per una denominazione legale, né i parametri ravvisabili attraverso il richiamo ad altre fonti, come ad esempio il Reg. (CE) 853/2004 in materia di igiene dei prodotti di origine animale – che potrebbe essere richiamato in considerazione del concetto di carne contenuto nel suo allegato I – forniscono un aiuto determinante per l'individuazione di quella che potrebbe essere una denominazione usuale³⁷.

Ne consegue una pluralità di nomi e locuzioni che rende variopinto l'operato dei giuristi e che di per sé richiama l'attenzione del comparatista. Si parla ad esempio di: *novel meat analogues* (è usato in documenti ufficiali della 'Australia's Food Regulation System'); *cell cultured meat o cultured meat* (Singapore); *cell based meat* (Missouri); *lab grown meat* (Missouri); *simulated meat* (Canada); *imitation meat* (Virginia); *clean meat* (The Good Food Institute /USA 2017); *artificial meat* (UK) o anche *in vitro lab meat* (EU Commission)³⁸. Interessante è anche il caso cinese dove si riscontra l'utilizzo sia di 人造肉 (ren zao rou, traducibile con 'carne artificiale') sia di 培养肉 (peiyang rou, alla lettera 'carne allevata', ma in genere tradotta in inglese con '*cultivated meat*')³⁹. Nel linguaggio comune e giornalistico sembra in uso soprattutto

⁽³⁵⁾ Si veda R. Saija, *L'informazione alimentare tra sicurezza e qualità nel mercato europeo e globale*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2018 dove viene rimarcato il valore del bene-informazione nelle dinamiche del mercato.

⁽³⁶⁾ Su questo punto si rinvia V. Rubino, *La battaglia della carne coltivata dalle aule parlamentari a quelle di giustizia? Considerazioni a margine della legge 172/2023 fra armonizzazione, leale cooperazione e margini di autonomia degli Stati membri*, cit., pp. 38 e ss.

⁽³⁷⁾ Il riferimento al tipo specifico di carne, o meglio al nesso fra carne e singolo animale, gode nel diritto europeo di un sistema di identificazione e di registrazione che non prevede margini di elasticità, così come avvenuto ad esempio in relazione al latte ed ai prodotti lattiero-caseari, e ciò in ragione di quei principi cruciali che sovrintendono il diritto agroalimentare europeo, non da ultimo quello della sicurezza alimentare e dell'informazione ai consumatori; per un approfondimento si rinvia a E. Sirsi, *Della carne degli animali e del consumo etico*, in *Agricoltura-Istituzioni-Mercati*, cit., p. 41.

⁽³⁸⁾ La prospettiva giuridica della carne coltivata e della sua etichettatura in chiave comparatistica si giova dell'analisi delineata in T. Vlčko et alii, *Cell-Based Meat Labelling – Current Worldwide Legislation Status*, in *Annals of Animal Science*, 23, 2023, pp. 927-938 dove gli Autori sottolineano come in assenza di un quadro regolatorio d'insieme a livello sovranazionale le scelte operate a livello nazionale ledano significativamente la fiducia dei consumatori verso i cibi frutto di nuove tecnologie. In argomento si vedano anche le interessanti riflessioni sviluppate da C. J. Bryant – J. C. Barnett, *What's in a name? Consumer Perceptions of In Vitro Meat under Different Names*, in *Appetite*, 137, 2019, pp. 104-113.

⁽³⁹⁾ Ringrazio il dott. Gianmatteo Sabatino dell'Università di Zhongnan per i chiarimenti ricevuti in relazione agli ideogrammi cinesi.

'carne artificiale'⁴⁰, una locuzione che non di rado è stata utilizzata in senso sibillino se non allarmistico, come del resto quella di *frankemeat*, usata un decennio fa dal telegiornale CNN/2014, e poi diffusa in altri contesti dove si voleva dissuadere la già debole fiducia del consumatore⁴¹.

La caratteristica comune alle locuzioni summenzionate è l'uso del sostantivo carne accompagnato da un aggettivo che è finalizzato a specificarne la sua differenza rispetto a quella naturale. Nondimeno vi sono poi Stati che vietano espressamente l'uso del termine 'carne', tra questi il Missouri nel 2018 ed a seguire il Nebraska che nel 2019 ha previsto un bill al fine di «restricting insect-based, plant-based or lab-grown food from being labeled as 'meat'»⁴²

Volendo svolgere una sintesi dei diversi *naming* che emergono a livello globale, a me sembra che tutte le locuzioni proposte possano dividersi in tre categorie, a seconda che si faccia uso di: a) termini di evocazione scientifica, b) termini di profilazione merceologica, c) termini portavoce di una ideologia⁴³. Invero, se *'cell based meat'* e *'lab grow meat'* sono senza dubbio locuzioni connesse alla prima categoria, viceversa *'imitation meat'*, *'artificial meat'* e *'clean meat'* sono viceversa espressione di un valore, a seconda che si prenda in considerazione una scelta atta a preservare una categoria merceologica che è caratterizzata da una lunga storia di fiducia (nei primi di due casi) oppure una scelta idonea a promuovere una forma di ali-

mentazione portatrice di istanze ambientali (nel terzo caso).

Va altresì rilevato come a fronte di una valutazione delle differenze, che sono riscontrabili tra le diverse locuzioni, è utile evidenziare come le stesse locuzioni rispondano ad una esigenza comune, ossia evitare l'identificazione tra 'carne' e 'carne coltivata' e ciò non perché i due prodotti siano 'indiscernibili', come qualcuno ritiene nella letteratura scientifica, quanto perché sono considerati potenzialmente 'indistinguibili'⁴⁴.

L'essere indistinguibile è tuttavia una valutazione legata al concetto di carne rispetto al quale la carne coltivata è una categoria *sui generis*. Nel diritto europeo, ad esempio, il concetto stesso risente di una lettura parallela tra Reg. (EC) n. 178/2002 (che nulla dice al riguardo) e tra Reg. (EU) n. 1169/2011 (che pure tace ma opera un rinvio). Invero, il regolamento di riferimento in questioni definitorie e regolamentative rimane tuttora il Reg. 853/2004, o meglio l'Annesso I punti 7.1 e 7.15 dai quali emergerebbe che la carne coltivata potrebbe essere ricompresa nella categoria di 'carne'⁴⁵. La prospettiva di trovare qualificazioni ulteriori o di accompagnare il sostantivo con un aggettivo risponde ad un'esigenza diversa ossia quella di evitare *'misleading information'* e proprio in questa prospettiva credo che l'accento vada posto sul concetto di 'nuovo alimento' così come definito dall'art. 3.2 del Reg. (EU) 2015/2283.

Dal punto di vista comparatistico l'esperienza che

(⁴⁰) L'affermazione è legata all'uso della terminologia promossa nei primi anni di ricerche sul tema, quando con l'aggettivo 'artificiale' si voleva essenzialmente rimarcare la differenza rispetto alla carne 'tradizionale'.

(⁴¹) In generale sulla fuorvianza di alcuni termini cfr. <https://ampsinnovation.org/resources/a-guide-to-terminology/>. In merito alla contrapposizione tra concetti a carattere propositivo (*clean meat*) e concetti a carattere dissuasivo (*artificial meat*, *in vitro meat*, *synthetic meat*) cfr. J. Bryant – J. C. Barnett, What's in a name? Consumer Perceptions of In Vitro Meat under Different Names, in *Appetite*, 137, 2019, p. 104.

(⁴²) T. Vlčko et alii, *Cell-Based Meat Labelling – Current Worldwide Legislation Status*, cit., p. 931 segnalano che un vero e proprio trend nel divieto dell'uso del termine 'meat'. In argomento si veda anche M. Rosso Grossman, *USDA and FDA Agreement on Regulation of Cultured Meat*, in *European Food and Feed Law Review*, IV/2029, p. 389 che segnala la presenza di dispute giurisdizionali sulla proibizione prevista in alcuni stati americani sull'uso del termine 'carne' in quanto «USDA labelling requirements are likely to preempt state law restrictions. Preemption provisions in the Federal Meat Inspection Act and Poultry Products Inspection Act prescribe that states cannot impose marking, labeling (and other) requirements that are in addition to, or different than requirements under federal law».

(⁴³) In prospettiva più generale alcuni distinguono tra 'accurate terms' e 'judgment-based terms'; T. Vlčko et alii, *Cell-Based Meat Labelling – Current Worldwide Legislation Status*, cit.

(⁴⁴) Per T. Vlčko et alii, *Cell-Based Meat Labelling – Current Worldwide Legislation Status*, cit., p. 928 «indiscernible does not necessarily mean identical».

(⁴⁵) Sul punto di vedano: T. Vlčko et alii, *Cell-Based Meat Labelling – Current Worldwide Legislation Status*, cit., p. 929. È obbligatorio utilizzare il condizionale poiché come sottolinea V. Rubino, *La battaglia della carne coltivata dalle aule parlamentari a quelle di giustizia? Considerazioni a margine della legge 172/2023 fra armonizzazione, leale cooperazione e margini di autonomia degli Stati membri*, cit., p. 39 e nota 31 nessuna delle norme citate nel testo autorizza una vera e propria identificazione tra carni ottenute da un animale vivo e carni ottenute da tessuti coltivati in vitro.

viene sviluppandosi nei diversi sistemi giuridici presenta un punto comune: la parola ‘carne’ non può essere utilizzata da sola per indicare la ‘carne da laboratorio’, poiché la stessa rientra nei ‘*novel foods*’. Nonostante questo dato di fondo, ad oggi non c’è una unità di vedute in termini di rimedi per violazione/inesattezza sia del *labelling* che del *naming*. Pertanto, per un verso è utile raggiungere al più presto una impostazione comune, poiché dal nome e dall’etichettatura dipenderà l’accettazione o meno del prodotto tra i consumatori, per altro verso è opportuno orientare il dibattito al di là del piano etico o di quello politico poiché in questo modo si darebbe spazio ad una scelta riduttiva sia in termini scientifici sia di innovazione e di promozione di sistemi alimentari resilienti⁴⁶.

4.- Convergenze e divergenze tra cibi innovativi in senso stretto e altri “cibi nuovi”

Sin qui si è visto come i “cibi nuovi”, categoria invero ampia ed eterogenea, evocano senza eccezioni tutte le maggiori sfide proprie dei sistemi alimentari contemporanei: l’imperativo di garantire i maggiori livelli possibili di *food safety*, senza trascurare la necessità di garantire risposte al bisogno – dilatato dalle conseguenze del cambiamento climatico e dei conflitti bellici⁴⁷ – di *food security*; l’urgenza di creare sistemi alimentari sempre più sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale, secondo la traiettoria tracciata dall’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo

Sostenibile⁴⁸; e, ancora, l’importanza di offrire ai consumatori una comunicazione corretta e trasparente, rispettosa del loro diritto all’informazione e della libertà di scelta.

Allo stesso modo, non v’è dubbio che le problematiche regolatorie connesse ai *novel foods* – si tratti di cibi che hanno una storia di consumo sicuro in altre culture ovvero di cibi innovativi *stricto sensu* – s’inseriscono nella più ampia sfida della garanzia del diritto fondamentale al cibo⁴⁹, secondo tutte le sue accezioni. Sappiamo, infatti, soprattutto grazie al grande contributo offerto dal diritto internazionale⁵⁰, che è compito degli Stati garantire ad ogni uomo il diritto al cibo inteso quale accesso regolare, permanente, libero, a cibo *quantitativamente* e *qualitativamente* adeguato e sufficiente⁵¹. Così come sappiamo che il concetto di adeguatezza del cibo presenta almeno tre dimensioni⁵²: 1) la basilare libertà del singolo individuo di disporre dell’apporto nutrizionale necessario per vivere e per condurre un’esistenza dignitosa; 2) la possibilità di decidere della propria alimentazione in base alle convinzioni personali e religiose in cui si riconosce; 3) l’aspettativa di ricevere le informazioni necessarie ad effettuare, in relazione al cibo, quelle scelte che ne consentano un uso ottimale e rispettoso degli altri.

Se, dunque, è indiscutibile che vi siano basilari convergenze che accomunano le problematiche normative e di *policy* sottese alla vasta categoria dei *novel foods*, occorre ora chiedersi se vi siano peculiari sfide giuridiche che distinguono i cibi propriamente innovativi ed in particolare quelli come la carne coltivata la

(⁴⁶) I diversi fronti dell’attività di ricerca in cui è richiamata la comunità scientifica sono evidenziati puntualmente da M. C. Mancini-F. Antonioli, *Il ruolo dell’informazione nell’accettazione di novel food da parte del consumatore: il caso della carne coltivata*, in *BioLaw Journal*, 2/2020, pp. 104-106 e da G. Formici, “Meating” the future: alcune riflessioni sulla necessità di promuovere un attento dibattito regolatorio in materia di c.d. carne sintetica, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 11/2023, p. 16 che rimarcano la necessità di alimentare un dibattito al di là del piano etico e della opportunità politica.

(⁴⁷) Come sottolinea la comunicazione della Commissione Europea “Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari” del 23.03.2022.

(⁴⁸) Si veda la Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (A/RES/70/1) ed in particolare il *Sustainable Development Goal* n. 2 che indica la necessità di “Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile”.

(⁴⁹) Sull’elaborazione del diritto al cibo, anche in ottica costituzionale, cfr. *inter alia* B. Vimercati, *Convergenze e divergenze tra diritto al cibo e diritto all’acqua. Fondamentalità dei beni e fondamentalità dei diritti*, in AA.VV., *Il diritto all’acqua*, a cura di L. Violini – B. Randazzo, Milano, Giuffrè, 2017, p. 103 ss.; T. Cerruti, *La tutela del diritto ad un cibo adeguato nella Costituzione italiana*, in AA.VV., *Ambiente, energia, alimentazione modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, a cura di G. Cerrina Feroni et al., Firenze, CESIFIN, 2016, pp. 73-84.

(⁵⁰) V. in particolare l’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e l’art. 11 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 (cui si riferisce il General Comment n. 12 del 1999).

(⁵¹) Cfr. il rapporto del Relatore speciale delle Nazioni Unite per il diritto al cibo, Jean Ziegler (UN doc. E/CN.4/2001/53).

(⁵²) Come ricorda T. Cerruti, *La tutela del diritto ad un cibo adeguato nella Costituzione italiana*, cit., p. 75-76.

cui produzione implica il ricorso a nuove tecnologie, rispetto agli altri cibi nuovi. Il quesito non può che avere risposta affermativa e ne dimostra piena consapevolezza il legislatore europeo che, nel Regolamento sui cibi nuovi entrato in vigore il 1° gennaio 2018, ha previsto procedure autorizzatorie differenziate a seconda che la richiesta riguardi alimenti privi di consumo in UE ma già in commercio al di fuori dell'UE e che abbiano fatto registrare una storia sicura e comprovata di consumo in un paese extra UE, ovvero si tratti di cibi più propriamente nuovi. Mentre ai primi si applica una procedura agevolata, i secondi sono sottoposti ad una valutazione più lunga e severa⁵³.

Le ragioni che sottostanno a questa diversificazione sono molteplici⁵⁴, tra esse vi è ad esempio la volontà di non gravare con eccessivi oneri i produttori di piccole/medie dimensioni di alimenti tradizionali da Paesi terzi. Tuttavia, è innegabile che il principale dei distinguo che giustifica il diverso regime europeo sia la diversità, a livello di disponibilità di dati e conoscenze scientifiche, che intercorre tra cibi tradizionali in altre culture e alimenti propriamente nuovi, in particolare quelli che costituiscono il risultato dell'applicazione di nuove tecnologie. Tra questi ultimi, la carne coltivata è sicuramente l'esempio più noto ed è proprio in relazione ad essa che non può non rilevarsi una certa analogia con le problematiche regolatorie che – soprattutto al loro esordio – hanno incontrato gli organismi geneticamente modificati (OGM)⁵⁵ e quelle che oggi riguardano le *New Genomic Techniques* (NGTs)⁵⁶. Come si metterà in luce nei prossimi paragrafi, infatti,

l'applicazione di processi tecnologicamente innovativi alla produzione di alimenti porta inevitabilmente ad imbattersi in alcuni dei nodi tipici del rapporto tra diritto, scienze e nuove tecnologie.

4.1- La carne coltivata tra precauzione e incertezza

È noto che, anche a seguito di significativi “scandali alimentari” che interessarono l'Europa sul finire dello scorso secolo, all'alba del nuovo millennio la legislazione comunitaria in tema di sicurezza alimentare ha subito significative modifiche ispirate dalla necessità di avvalersi in maniera più incisiva del principio di precauzione, anche a costo di creare ostacoli alla libera circolazione degli alimenti e dei mangimi.

Tra le novità intervenute in questo senso, la più significativa è stata sicuramente l'istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ad opera del Reg. (CE) 178/2002. Quest'ultimo, all'art. 7, chiarisce che, in forza del principio di precauzione, «[q]ualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle *informazioni disponibili*, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una *situazione d'incertezza sul piano scientifico*, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio»⁵⁷. L'organo principalmente deputato ad offrire le valutazioni scien-

⁽⁵³⁾ V. D. Lanzoni et al., *Cultured meat in the European Union: Legislative context and food safety issues*, in *Current Research in Food Science*, n. 8/2024, p. 3-4; D. Pisanello – G. Caruso, *Novel Foods in the European Union*, Cham, Springer, 2018; A. Volpato, *Novel foods in the EU integrated administrative space: an institutional perspective*, in AA.VV., *Novel Foods and Edible Insects in the European Union. An Interdisciplinary Analysis*, a cura di L. Scaffardi - G. Formici, cit., pp. 15-36.

⁽⁵⁴⁾ L. Scaffardi, *Traditional Foods Coming from Third Countries and the Regulatory Issues Involving Sustainability, Food Security, Food Safety, and the Free Circulation of Goods*, in L. Scaffardi - G. Formici (a cura di), *Novel Foods and Edible Insects in the European Union. An Interdisciplinary Analysis*, cit., p. 38.

⁽⁵⁵⁾ Su cui, *ex multis*, v. G. Ragone, *La disciplina degli OGM tra Unione Europea e Stati nazionali: a chi spetta il diritto all'ultima parola su questioni scientifiche controverse?*, in *BioLaw Journal*, 1/2015, p. 115 ss.; M. Ramajoli, *La giuridificazione del settore alimentare*, in *Diritto amministrativo*, 4/2015, p. 657 ss.; A. Rinella, C. Pungitore, *Organismi geneticamente modificati. Profili di diritto comparato ed europeo*, Bologna, Filodiritto, 2015; F. Rossi Dal Pozzo, *Profili recenti in tema di organismi geneticamente modificati nel settore agroalimentare fra procedure di comitato e tutela giurisdizionale*, in *Il diritto del commercio internazionale*, 2/2014, p. 339 ss.; F. Rossi Dal Pozzo, *Profili comunitari ed internazionali della disciplina degli Organismi geneticamente modificati*, Milano, Giuffrè, 2005.

⁽⁵⁶⁾ Categoria invero molto eterogenea di nuove tecniche di modificazione genetica, tra cui il c.d. Crisp, su cui vedi F. Rossi dal Pozzo, *Le nuove tecniche genomiche e il loro impiego nel settore agroalimentare. L'Unione europea alla ricerca di una disciplina giuridica sostenibile*, in L. Violini (a cura di), *One health. Dal paradigma alle implicazioni giuridiche*, cit., p. 59 ss. e volendo G. Ragone, *Giudicare l'incertezza: il caso della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*, in *BiLaw Journal*, n. 2/2024, p. 49 ss.

⁽⁵⁷⁾ Enfasi aggiunta.

tifiche necessarie alla gestione di tali rischi (ancorché non l'unico) è, per l'appunto, EFSA.

L'approccio precauzionale è divenuto nel tempo un tratto peculiare dell'ordinamento unionale in materia alimentare e non solo⁵⁸. Ma è in relazione alle nuove tecnologie⁵⁹, incluse quelle riferite agli alimenti, che emergono con maggiore chiarezza le difficoltà applicative di tale principio ed in particolare il suo rapporto con l'incertezza.

Discendente della *Ignoranztheorie*⁶⁰, il principio di precauzione (a differenza dell'attiguo principio di prevenzione⁶¹) impone alla pubblica autorità di prescrivere o vietare in circostanze di non conoscenza, cioè in presenza di incertezza e di dati lacunosi circa presupposti empirici a giustificazione della misura precauzionale. L'incertezza è del resto un fattore ormai fisiologico del contesto in cui vengono prese le decisioni e le scelte pubbliche: come messo in luce già negli anni '90 dai teorici della *Post Normal Science* (PNS), viviamo in un'epoca in cui «i fatti sono incerti, i valori sono controversi, le poste in gioco elevate e le decisioni urgenti»⁶². Non può, inoltre, trascurarsi che «l'incertezza intrinseca del sapere scientifico contemporaneo non dipende unicamente dall'aumento delle situazioni di rischio o di imprevedibilità connesse al procedere della conoscenza, ma dall'intrinseca incompiutezza e indeterminazione della scienza rispetto alla necessità di definizione delle scelte sociali, delle politiche pubbliche, delle decisioni giuridiche»⁶³. Stanti queste premesse, ogni qual volta venga in rilievo la necessità di

ricorrere a misure precauzionali, ciò richiede la non banale determinazione di quale sia il livello di rischio che si ritiene accettabile, considerati il bene da tutelare, gli interessi confliggenti che dovrebbero venire sacrificati e naturalmente l'ampiezza dei dati e degli indizi a sostegno del verificarsi di un certo evento dannoso.

Tuttavia, è evidente che tale valutazione è naturalmente resa più complessa quando, come nel caso della carne coltivata o dei cibi ottenuti tramite NGTs, vi siano pochi anni di studi e dati che li riguardano e sia più facile valutarne gli hazards, piuttosto che i veri propri risks. Quando EFSA distingue tra questi due concetti ci dice che «risk is the likelihood of a hazard causing harm», mentre «hazard is something that has the potential to harm you». Ed è proprio qui che si pone il problema.

Se applicassimo una lettura estensiva o massimalista al principio di precauzione – tendente a vietare qualunque progetto che presenti anche solo rischi ridotti e vagamente ipotizzabili – dovremmo impedire lo sviluppo e l'impiego di qualsiasi tecnologia che presenti anche solo *hazards* per la salute e l'ambiente, sebbene ciò vada a detrimento di altri importanti interessi, diritti e libertà (come libertà di ricerca o la libera iniziativa economica). Ma, che il principio di precauzione non possa essere così facilmente invocato, emerge con chiarezza dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE): seppur con qualche oscillazione, i giudici europei – da *Pfizer*

⁽⁵⁸⁾ E non solo: la positivizzazione del principio di precauzione, elaborato inizialmente a livello di diritto internazionale, all'interno del diritto dell'Unione Europea risale al 1992 e ha riguardato in prima battuta la materia ambientale. Il Trattato di Maastricht ha, infatti, stabilito che la politica della Comunità in tale materia si debba fondare sul principio in questione. Successivamente, attraverso la giurisprudenza, quello di precauzione è divenuto principio generale del diritto comunitario, il quale, in situazioni di incertezza scientifica, anche al di fuori della politica ambientale, impone alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici.

⁽⁵⁹⁾ Sebbene il principio di precauzione non rilevi solo in relazione all'applicazione delle nuove tecnologie, è stato autorevolmente messo in luce (*ex multis*, F. Trimarchi, *Principio di precauzione e «qualità» dell'azione amministrativa*, in *Rivista Italiana Diritto Pubblico Comunitario*, 2005, p. 1676) come la necessità di ricorrere a misure precauzionali è intrinsecamente legata all'aumento dei fattori di rischio che, nelle nostre società, sono introdotti, tra l'altro, dall'evoluzione tecnologica.

⁽⁶⁰⁾ Come si ricorda in S. Grassi - A. Gragnani, *Il principio di precauzione nella giurisprudenza costituzionale*, in Aa.Vv., *Biotechnologie e tutela del valore ambientale*, a cura di L. Chieffi, Torino, Giappichelli, 2003, p.154.

⁽⁶¹⁾ Sulla distinzione tra i due principi, *ex multissimis*, cfr. M. Cecchetti, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, 2000, 174 ss; cfr. altresì M. Gros - G. Serges, *Il principio di precauzione dinanzi al giudice amministrativo francese*, in *Diritto e Società*, 4/2013, p. 710.

⁽⁶²⁾ S.O. Funtowicz - J.R. Ravetz, *Science for the Post-Normal Age*, in *Futures*, 1993, p. 739.

⁽⁶³⁾ Come evidenzia M. Tallachini, *Sicurezza e responsabilità in tempi di crisi*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 1-2012, pp. 4-5.

*Animal Health*⁶⁴ ai giorni nostri⁶⁵ – sono stati costanti⁶⁶ nell'indicare che il principio di precauzione può essere legittimamente invocato solo se sono prospettati *rischi gravi* per i beni vita, salute e ambiente, sulla base di *indizi seri*. Ne offre un noto esempio la sentenza *Fidenato* in materia di OGM attraverso cui la CGUE ha statuito che è possibile vietare la coltivazione di varietà geneticamente modificate autorizzate per l'immissione nell'ambiente da EFSA solo «quando sia “manifesto” che [esse...] possono comportare un rischio “grave” per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente»⁶⁷.

Simili restrizioni all'invocazione al principio di precauzione sono necessarie per evitarne abusi (ad esempio per evitare dissimulate restrizioni discriminatorie alla circolazione delle merci tra Stati Membri dell'Unione). Cionondimeno, se si pensa a prodotti nuovi come la carne coltivata (che ad oggi è autorizzata per il commercio in pochissime varietà e all'interno di un esiguo numero di ordinamenti⁶⁸) risulta difficile pensare che si possa già disporre di indicazioni “manifeste” circa la loro *safety*; di conseguenza è inevitabile immaginare che eventuali misure restrittive all'interno dell'UE o da parte di Stati Membri potranno basarsi – nel breve-medio periodo – su elementi più dubbi che provati. Ciò si è già del resto verificato in occasione dei divieti, a cui si è fatto cenno al paragrafo 1, introdotti dal legislatore italiano in tema di carne coltivata: l'art. 2 della l. 172 del 1 dicembre 2023, invocando il principio di precauzione di cui al già citato art. 7 del Reg. (CE) 178/2002, vieta «agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre

per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati».

Si vedrà se simili misure saranno ritenute legittime, laddove contestate, nelle opportune sedi. Ad oggi, non essendovi carni autorizzate a livello europeo, non vi è aperto contrasto tra la richiamata novella italiana e il diritto UE⁶⁹; ma non è difficile presumere che ciò possa accadere. Quanto alla possibilità che sulla legge in questione si pronunci il Giudice costituzionale italiano, sarà nel caso interessante verificare se e come la Corte – meno avvezza ad invocare il principio di precauzione ma su posizioni non distanti da quelle espresse dalla CGUE e poc'anzi richiamate – applicherà quanto sancì in una delle sue rarissime pronunce in materia di OGM⁷⁰. Nella ormai risalente (ancorché non contraddetta) sent. cost. n. 116/2006 il Giudice delle leggi disse che «L'imposizione di limiti all'esercizio della libertà di iniziativa economica, sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell'interesse dell'ambiente e della salute umana, può essere giustificata costituzionalmente solo sulla base di “indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi, di norma nazionali o sovranazionali a ciò deputati, dato l'essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico scientifici”». Il principio ivi espresso dalla Corte costituzionale, enunciato a partire dalla celeberrima sent. cost. n. 282/2002 in tema di elettrochoc e successivamente indicato come il principio della riserva di scienza⁷¹, è di sicuro interesse per il tema di cui qui si

⁽⁶⁴⁾ Pfizer Animal Health SA v. Consiglio dell'Unione europea (causa T-13/99).

⁽⁶⁵⁾ Si veda ad es. la recentissima pronuncia sul caso Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) c. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (cause riunite C-309/22 e C-310/22).

⁽⁶⁶⁾ Per una ricostruzione della giurisprudenza in materia si rinvia a G. Ragone, *Giudicare l'incertezza: il caso della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*, op. cit.

⁽⁶⁷⁾ Enfasi aggiunta.

⁽⁶⁸⁾ Tra cui USA, Israele e Singapore, come ne viene dato conto in G. Formici, *Un assaggio di futuro? La carne a base cellulare e il vivace dibattito regolatorio dentro e fuori i confini dell'Unione europea*, in corso di pubblicazione su *Biolaw Journal*.

⁽⁶⁹⁾ In proposito v. V. Rubino, *La battaglia della carne coltivata dalle aule parlamentari a quelle digiustizia? Considerazioni a margine della legge 172/2023 fra armonizzazione, leale cooperazione e margini di autonomia degli Stati membri*, op. cit.

⁽⁷⁰⁾ La Corte costituzionale italiana ha avuto modo di pronunciarsi in materia di organismi geneticamente modificate in occasione delle sent. cost. n. 116/2006 e n. 23/2021.

⁽⁷¹⁾ Su cui, *ex pluribus*, v. Q. Camerlengo, *Indizi di perdurante asimmetria tra legge statale e legge regionale. La primazia delle valutazioni scientifiche*, in *Istituzioni del federalismo*, 5/2002, p. 708; C. Casonato, *La scienza come parametro interposto di costituzionalità*, in AA-VV. *La medicina nei tribunali*, a cura di L. Chieffi, Bari, Cacucci, 2016, p. 31; D. Servetti, *Riserva di scienza e tutela della salute. L'incidenza delle valutazioni tecnico-scientifiche di ambito sanitario sulle attività legislative e giurisdizionale*, Pisa, Pacini, 2019.

tratta ma non di banale applicazione.

4.2- La c.d. riserva di scienza e gli scientific advisors

Della prima difficoltà nell'applicazione del principio della riserva di scienza a questo ambito si è già anticipato molto al paragrafo precedente: la "verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite" su cui dovrebbero basarsi le scelte legislative in materia di carne coltivata si scontra con degli elementi d'incertezza in certa misura insuperabili. *In primis*, la limitatezza (se non insufficienza) dei dati su cui fondare i processi decisionali per i quali – data la novità della tecnologia in esame – saranno necessari ancora anni di studi, *in secundis* l'incertezza intrinseca dei saperi scientifici che impedisce di immaginare una scienza capace di "speaking truth to power"⁷². Rispetto a questo primo scoglio si potrebbe sviluppare una sorta d'intolleranza (*uncertainties intolerance*)⁷³, la quale rischia di condurre il decisore politico o a immobilismo o a soluzioni inadeguate (ad esempio esageratamente precauzionali). Viceversa «[s]olo il pieno riconoscimento dell'incertezza è il punto di partenza per una modalità di uso del sapere scientifico capace di riconquistare affidabilità istituzionale»⁷⁴; pertanto l'arduo compito del decisore politico è quello di impegnarsi in maniera quanto più seria ed accurata nell'acquisizione degli elementi e dei dati di scienza disponibili in un dato momento storico, senza però dimenticare che si tratta di conoscenze in via di acquisizione e passibili di essere sconfessate, rispetto a cui – come si dirà a breve – la politica non potrà esimersi dal compiere delicate valutazioni in termini di rischi-benefici.

Connesso a ciò, il secondo elemento di complessità, che rende di non immediata applicazione il principio della riserva di scienza alla regolazione della carne coltivata, concerne l'individuazione delle "istituzioni e organismi, di norma nazionali o sovranazionali" che dovrebbero essere interpellati dal decisore politico. Si

è detto che in Europa, in materia di sicurezza alimentare, un ruolo cruciale è rivestito da EFSA. Ma se si volessero prendere in considerazione valutazioni – pur scientifiche – ma diverse dall'impatto sulla salute e sull'ambiente che derivano dal consumo di tali cibi emergerebbe il problema della selezione degli interlocutori adeguati. E questo, anzitutto, perché la scelta del tipo di *expertise* da consultare non è mai neutrale: è già una scelta valoriale quella di focalizzarsi sulla valutazione dell'impatto che la carne coltivata può avere sul contrasto al cambiamento climatico, ovvero in termini di *food security*, o a livello socio-economico, oppure l'impatto in termini di aumento della resilienza dei *food systems* e così via. Ed una volta scelto su quali fattori concentrare la raccolta di dati ed elementi, si pone il problema di stabilire chi sia l'autorità scientifica più idonea ad essere consultata, laddove non ne esista una istituzionalmente deputata a ciò.

Sulle caratteristiche dei processi decisionali che dovrebbero condurre a questo tipo di decisioni e sui requisiti che dovrebbero avere gli *scientific advisory bodies* (chi dovrebbe comporli, secondo quali meccanismi di nomina, con quali garanzie di imparzialità etc..) la riflessione in Italia è ancora in divenire ed interseca la macro questione del raggiungimento di un congruo equilibrio tra spazio della scienza e spazio dell'opportunità politica nelle scelte pubbliche, la quale meriterebbe una trattazione a sé. Ci si limiti qui a rilevare come la complessità (e il livello d'incertezza) dei dati necessari a porre in essere scelte bilanciate in materia di carne coltivata, ossia capaci di tenere nel giusto conto tutte le istanze che dietro l'utilizzo di questi cibi si celano, contrassegna «l'inevitabile "spessore" della decisione politica chiamata a fare di tutto ciò sintesi»⁷⁵.

4.3- Alla ricerca di nuovi paradigmi regolatori (tra suggestioni deliberativiste e il riferimento allo One-Health)

Avuto riguardo a tutte le peculiarità che abbiamo visto

⁽⁷²⁾ Il riferimento è a A. Wildavsky, *Speaking Truth to Power*, Boston, Little Brown, 1979.

⁽⁷³⁾ Secondo l'espressione utilizzata in M.D. Lazarus – S. Funtowicz, *Learning together: facing the challenges of sustainability transitions by engaging uncertainty tolerance and post-normal science*, in *Sustainable Earth Reviews*, 6/2023, p. 1 ss.

⁽⁷⁴⁾ M. Tallacchini, *Scienza e potere*, in *Enciclopedia del diritto-V*, Milano, Giuffrè, 2023, p. 1091.

⁽⁷⁵⁾ L'affermazione di S. Leone (*La salute degli altri. Giustificazione e limiti degli obblighi vaccinali*, Torino, Giappichelli, 2024) riferita alle scelte legislative in materia di obblighi vaccinali appare adeguata anche riferita al tema qui trattato.

contrassegnare le sfide regolatorie proprie della carne coltivata, ed in particolare il suo appartenere al mondo delle nuove tecnologie e l'impatto della sua produzione su diversi e delicati profili (salute, ambiente, sostenibilità, economia etc.), due suggestioni vengono in rilievo: l'opportunità di considerare per questo genere di regolamentazione processi decisionali riconducibili al deliberativismo⁷⁶ e la necessità di seguire un approccio normativo ispirato al paradigma One-Health.

Quanto al primo punto, si è sostenuto già in altra sede come le decisioni che attengono a questioni scientifiche e tecnologiche innovative siano un terreno privilegiato per la sperimentazione di modelli di democrazia partecipativa (come le *consensus conferences* o gli stati generali)⁷⁷. Queste arene deliberative possono essere organizzate e strutturate in vario modo ma hanno in comune il prevedere, in un primo momento, una fase di scambio di opinioni e informazioni il più completo e imparziale possibile tra laici e esperti su di una certa questione e, in un secondo momento, il favorire una discussione (o *deliberation*) che sia il più possibile inclusiva, coinvolgendo idealmente tutti i soggetti interessati ad una certa tematica o almeno un campione rappresentativo di essi (un *mini-public*). Il documento che sintetizza l'esito dei lavori svoltisi è solitamente destinato a istituzioni e *policy-makers* che possono così avere contezza delle opinioni emerse all'interno di tale dibattito.

Lo sviluppo di simili luoghi di dibattito sul tema della

carne coltivata potrebbe portare a diversi vantaggi, tra cui la riduzione di fenomeni di populismo anti-scienziista e l'accrescimento della fiducia del pubblico su come i decisori politici si avvalgono di pareri esperti⁷⁸. Favorire un dialogo tra istituzioni e società civile, oltre a «giocare un ruolo decisivo come fattore di legittimazione (o criticamente, di de-legittimazione) delle decisioni assunte dalle istituzioni»⁷⁹, contribuisce inoltre all'adozione di scelte normative migliori: i legislatori possono infatti basarsi su considerazioni ulteriori rispetto a quelle che vengono loro offerte dagli esperti della materia e danno la possibilità di comprendere – e correggere per tempo – le criticità percepite dal pubblico rispetto ad una certa questione.

Si segnala, infine, l'importanza dell'adozione di regimi giuridici in tema di carne coltivata che tengano conto delle evidenze sottese al concetto di *One-Health*, ossia al riconoscimento che «la salute degli esseri umani, degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell'ambiente in generale (compresi gli ecosistemi) è strettamente legata e interdipendente»⁸⁰. La traduzione in scelte normative e policy del paradigma della Salute Unica non è affatto scevra di criticità e limiti⁸¹ ma, al contempo, non v'è dubbio che in materia di sicurezza alimentare e innovazione tecnologica questo concetto possa trovare fruttuosa implementazione⁸². In questo ambito, infatti, oltre ad un contenuto prescrittivo importante (ossia all'indicazione che non si possa raggiungere un livello adeguato di *food safety* per gli esseri umani senza che la produzione, la distri-

(⁷⁶) Per un inquadramento del quale si rinvia, *inter alia*, a U. Allegretti, *Democrazia partecipativa*, in *Enciclopedia del Diritto* – IV, Milano, Giuffrè, 2011, p. 295 ss.; R. Bifulco, *Democrazia deliberativa e principio di realtà*, in *Federalismi.it*, numero speciale 1/2017, p. 1 ss.; A. Floridia, *La democrazia deliberativa. Teorie, processi e sistemi*, Carocci, Roma, 2013.

(⁷⁷) G. Ragone, *Decisioni in materia di editing genetico e partecipazione democratica. Un ambito privilegiato per l'applicazione dei principi della democrazia deliberativa?*, in *Biolaw Journal*, Special Issue 1/2021, pp. 369-382. Un ulteriore modello emergente e sperimentale per la regolamentazione delle nuove tecnologie è quello delle c.d. *Regulatory Sandboxes*. A riguardo cfr. A. Crismani, *Nuove dinamiche giuridiche nel mondo dell'innovazione: la regulatory sandbox*, in *Ragioni Comuni 2019 – 2020. Risultati delle attività progettuali realizzate tramite assegni di ricerca finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della LR 34/2015, art.5, c. 29-33*, a cura di I. Micheli, Trieste, EUT, 2023, pp. 183-188.

(⁷⁸) Cfr. V. Molaschi, *La democratizzazione delle decisioni science and technology based. Riflessioni sul dibattito pubblico*, in *Nuove Autonomie*, 3/2017, p. 469; A. Blasimme, *Why Include the Public in Genome Editing Governance Deliberation?*, in *AMA Journal of Ethics*, 12/2019, p.1068.

(⁷⁹) J.S. Dryzek et al., *Global citizen deliberation on genome editing*, in *American Association for the Advancement of Science*, 18.9.2020, p. 1436.

(⁸⁰) V. Joint Tripartite (FAO, OIE, WHO) and UNEP Statement – Tripartite and UNEP support OHHLEP's definition of "One Health", 1.12.2021, disponibile al link: <https://www.fao.org/3/cb7869en/cb7869en.pdf>.

(⁸¹) Come messo in luce in L. Violini (a cura di), *One health: dal paradigma alle implicazioni giuridiche*, op. cit.

(⁸²) J. Zinsstag et al. (a cura di), *One health: the theory and practice of integrated health approaches*, Oxford/Boston, CAB International, 2021 (II ed.).

buzione e il consumo dei cibi siano realizzati nel rispetto della salute degli animali e la tutela dell'ambiente), il paradigma *One-Health* indica anche un metodo preciso: il ricorso a scelte regolatorie che siano frutto di un approccio olistico e multidisciplinare. Ciò significa che le opzioni normative relative agli alimenti e a maggior ragione – ai nuovi alimenti debbono essere assunte all'interno di processi decisionali in cui trovino spazio (quanto più possibile) tutte le expertise rilevanti. Non solo: in letteratura⁸³ è stato messo in luce come una piena applicazione del paradigma «will not be achieved without a shift from the expert-controlled, top-down paradigm that still dominates both science and medicine [... to ...] a broader more democratic approach». In questa accezione il concetto di *One-Health* appare non distante dall'applicazione degli strumenti di democrazia deliberativa di cui si è appena detto.

ABSTRACT

La produzione degli alimenti risente di una pluralità di

interessi che, pur inserendosi nell'ampia sfida della garanzia del diritto fondamentale al cibo, oltrepassano quello della mera nutrizione. Il concetto di food safety appare in continua evoluzione, invero esso risponde a una pluralità di sfide poste a livello sovranazionale, soprattutto in termini di sustainability e one health. Il saggio propone una riflessione interdisciplinare sul rapporto tra carne coltivata e novel foods, ponendo in luce sia le problematiche che emergono in relazione ai diritti del consumatore, sia le divergenze e le convergenze tra cibi innovativi in senso stretto e cibi nuovi.

As part of the broader challenge to ensure the fundamental right to food, food production is affected by several interests that go beyond mere nutrition. Food safety is constantly evolving and responds to several challenges posed at the supranational level, especially regarding sustainability and One Health. The paper proposes an interdisciplinary reflection on the relationship between cultured meat and novel foods, highlighting both the problems that arise with consumer rights and the divergences and convergences between innovative foods in the strict sense and novel foods.



⁽⁸³⁾ W.B. Karesh – R.A. Cook, *The Human-Animal Link*, in *Foreign Affairs*, 4/2005, p. 50.